

N. 6234/13 R.G. notizie di reato
N. 570/15 R.G. Trib

Sentenza N. F26/16
Del 6.4.2016
Data del deposito - 6 APR. 2016
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Fidelio, all'esito dell'udienza pubblica del 6.4.2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 168 ter c.p. e 464 septies c.p.p. nei confronti di:

Stefano Fabrizio, nato a Verdello il 1.11.1967, con domicilio dichiarato in Cameri, via Montimpetrate n. 41/43, difeso di ufficio dall'avv. Alessandro Brustia del Foro di Novara;
LIBERO- GIA' PRESENTE -

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) Codice della Strada per aver circolato alla guida dell'autovettura Ford Fiesta targata 190 DM in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 1,92 g/l. In Cameri (NO), il 22.8.2013

CONCLUSIONI CONCORDI DELLE PARTI:

non doversi procedere per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si è proceduto nei confronti di **MAURO FABRIZIO**, per il reato di guida in stato di ebbrezza meglio descritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 18.5.2015, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, personalmente, ha depositato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, chiedendo all'U.E.P.E. di Novara l'elaborazione di un programma di trattamento.

Alla successiva udienza del 30.9.2015 è pervenuto il programma di trattamento ed il giudice, nulla opponendo il P.m., ha emesso l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, determinando la durata della sospensione in mesi 2 e prescrivendo all'imputato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Cameri.

All'odierna udienza, il difensore ha prodotto missiva del Comune di Cameri e dell'Asl di Novara attestanti il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte con riferimento all'astensione dall'uso di bevande alcoliche, con le parti che, concordemente, hanno chiesto emettersi sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

2. Come concordemente prospettato dalle parti può ritenersi che la prova abbia avuto esito positivo, in quanto l'imputato ha rispettato le prescrizioni imposte, svolgendo il lavoro di pubblica utilità e collaborando con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

Nella missiva del Comune di Cameri si legge infatti che l'imputato ha sottoscritto il verbale di sottoposizione alla prova in data 5.10.2015, svolgendo almeno 6 ore settimanali di lavoro di pubblica utilità ed osservando gli obblighi imposti nell'ordinanza di sospensione.

In particolare nella nota dell'ASL di Novara si legge che l'imputato si è sottoposto ad un programma terapeutico, presentandosi regolarmente agli incontri e affrancandosi dalla dipendenza dall'alcol.

Per tali motivi va pronunciata sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova.

Alla luce degli atti presenti nel fascicolo (C.N.R., annotazione di P.g., scontrini alcol test e verbale di accertamenti urgenti), può ritenersi accertato il fatto descritto in imputazione, dal momento che l'imputato, controllato mentre si trovava alla guida del veicolo Ford Fiesta meglio descritto in imputazione

(di proprietà di soggetto estraneo al reato), manifestò chiari sintomi di ebbrezza alcolica - quali alito fortemente vinoso, occhi lucidi, eccessiva sudorazione e difficoltà nei movimenti - cosicché fu sottoposto ad accertamenti tecnici mediante etilometro, con due prove a distanza di 10 minuti, che rivelarono la presenza di alcol per un valore pari 1,94 g/l nella prima misurazione e 1,92 g/l nella seconda misurazione.

D'altra parte, non emergono né sono stati dedotti difetti dello strumento o vizi nella metodologia di esecuzione delle operazioni di aspirazione (entrambi gli scontrini recano la dicitura "test corretto").

Dall'accertamento del reato consegue dunque l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che si determina nel minimo edittale pari ad anni 2 (la durata della sospensione deve essere nella specie raddoppiata essendo il veicolo appartenente a persona estranea al reato), in considerazione dell'incensuratezza dell'interessato e del minimo pericolo cagionato, dedotto il periodo di sospensione pre-sofferto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 168 ter c.p. e 464 septies c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **SIVIERO** **[redacted]** per essere il reato a lui ascritto estinto per esito positivo della messa alla prova.

Visti gli artt. 168 ter c.p. e 186 c. 2 lett. c) D.lvo n. 285/1992

Applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2, dedotto il periodo di sospensione pre-sofferto.

Motivazione letta in udienza.

Novara, 6 aprile 2016

Il Giudice
(Luca Fidelio)



TRIBUNALE DI NOVARA
Deposita e letta in udienza
oggi 6/4/2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giancarlo Vivolo

